

Bruxelles, 17 luglio 2020
(OR. en)

9771/20

Fascicolo interistituzionale:
2020/0117(NLE)

SCH-EVAL 88
FRONT 198
COMIX 323

RISULTATI DEI LAVORI

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
in data:	16 luglio 2020
Destinatario:	delegazioni
n. doc. prec.:	9100/20
Oggetto:	Decisione di esecuzione del Consiglio recante raccomandazione relativa alla correzione delle carenze riscontrate nella valutazione del 2019 dell'applicazione, da parte della Slovenia , dell' <i>acquis</i> di Schengen nel settore della gestione delle frontiere esterne

Si allega per le delegazioni la decisione di esecuzione del Consiglio recante raccomandazione relativa alla correzione delle carenze riscontrate nella valutazione 2019 dell'applicazione, da parte della Slovenia, dell'*acquis* di Schengen nel settore della gestione delle frontiere esterne, adottata mediante procedura scritta il 16 luglio 2020.

In linea con l'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1053/2013 del Consiglio, del 7 ottobre 2013, la presente raccomandazione sarà trasmessa al Parlamento europeo e ai parlamenti nazionali.

RACCOMANDAZIONE

**relativa alla correzione delle carenze riscontrate nella valutazione del 2019 dell'applicazione,
da parte della Slovenia, dell'*acquis* di Schengen nel settore della gestione delle frontiere
esterne**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1053/2013 del Consiglio, del 7 ottobre 2013, che istituisce un meccanismo di valutazione e di controllo per verificare l'applicazione dell'*acquis* di Schengen e che abroga la decisione del comitato esecutivo del 16 settembre 1998 che istituisce una Commissione permanente di valutazione e di applicazione di Schengen¹, in particolare l'articolo 15,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Scopo della presente decisione è raccomandare alla Slovenia provvedimenti correttivi per colmare le carenze riscontrate durante la valutazione Schengen nel settore della gestione delle frontiere esterne eseguita nel 2019. A seguito della valutazione, con decisione di esecuzione della Commissione C(2020) 11 è stata adottata una relazione riguardante i risultati e le valutazioni, che elenca le migliori pratiche e le carenze riscontrate.

¹ GU L 295 del 6.11.2013, pag. 27.

- (2) All'interno della divisione della polizia di frontiera è stata istituita un'unità specializzata per il controllo delle frontiere nazionali al fine di rafforzare il controllo di frontiera e le operazioni connesse all'immigrazione, quali il controllo degli stranieri nel territorio e la lotta alla criminalità transfrontaliera. L'unità, che opera a livello nazionale ed è dotata di ampia flessibilità operativa, supporta tutte le unità regionali e locali di controllo delle frontiere e rafforza la capacità di reazione in caso di evoluzione imprevista della situazione delle frontiere stesse o di esigenze operative immediate. Le sue capacità possono essere utilizzate nel corso di operazioni ordinarie di controllo di frontiera, sulla base di informazioni di intelligence e dell'analisi dei rischi. Dal punto di vista operativo, le attività di questa unità speciale possono essere considerate anche come parte integrante del controllo di qualità delle attività svolte alle frontiere in grado di migliorare il risultato finale delle misure di controllo di frontiera. Forniscono inoltre un sostegno alle misure compensative sul territorio, in linea con il modello di accesso alla gestione integrata delle frontiere articolato su quattro livelli.
- (3) Sulla base di quanto osservato, l'équipe in loco ritiene inoltre particolarmente interessante l'utilizzo diffuso di dispositivi mobili per il controllo delle banche dati ai fini delle verifiche in prima linea, in entrata e in uscita, presso i valichi di frontiera terrestri visitati. Il dispositivo, un terminale portatile, permette di interrogare il sistema d'informazione Schengen (SIS), il sistema d'informazione visti (VIS), la rete intranet FIO (collegata alla banca dati nazionale) e le banche dati Interpol. Comprende inoltre funzionalità che permettono la lettura di documenti e di impronte digitali, supportate dalle caratteristiche di sicurezza e dalle capacità di analisi del dispositivo stesso. Tenuto conto della portabilità di questo strumento, connesso alla rete Wi-Fi mobile protetta 4G, la polizia slovena è in grado di combinare, in un dispositivo portatile unico, le operazioni di lettura e controllo dei passaporti elettronici e una funzionalità che permette di accedere ai dati biometrici.
- (4) In considerazione dell'importanza del rispetto dell'*acquis* di Schengen, in particolare della gestione integrata delle frontiere (IBM), delle analisi dei rischi, della dotazione di personale, del centro nazionale di coordinamento/Eurosur, della sorveglianza e delle verifiche di frontiera, occorre dare priorità alle raccomandazioni: da 1 a 4, da 7 a 14, 17, 20 e da 25 a 27.

- (5) È opportuno trasmettere la presente decisione al Parlamento europeo e ai parlamenti degli Stati membri. Entro tre mesi dalla sua adozione, la Slovenia deve, a norma dell'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1053/2013, elaborare un piano d'azione elencante tutte le raccomandazioni volte a correggere le carenze riscontrate nella relazione di valutazione e presentarlo alla Commissione e al Consiglio,

RACCOMANDA:

la Slovenia è invitata a

Strategia di gestione integrata delle frontiere

1. sviluppare ulteriormente la strategia nazionale slovena di gestione integrata delle frontiere, sostenuta da un piano d'azione pluriennale, conformemente all'articolo 8, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2019/1896 relativo alla guardia di frontiera e costiera europea e in linea con i risultati consolidati del processo riguardante la strategia di gestione europea integrata delle frontiere; allineare la strategia nazionale alle disposizioni della strategia tecnica e operativa predisposta dall'Agenzia;

Risorse umane e professionalità

2. proseguire le iniziative già intraprese per aumentare o quantomeno stabilizzare la dotazione organica effettiva della divisione di polizia di frontiera e di altre "postazioni Schengen" della polizia slovena, al fine di garantire che il controllo e la sorveglianza di frontiera avvengano nel pieno rispetto di tutte le disposizioni dell'*acquis* di Schengen;
3. rivedere la pianificazione strategica nazionale delle risorse umane, in particolare per i controlli di frontiera, in funzione delle esigenze operative, dei flussi di traffico, dell'analisi del rischio e dei livelli di minaccia;

Analisi del rischio

4. garantire che la polizia slovena si doti di personale sufficiente e idoneo per svolgere funzioni di analisi del rischio connesse ai controlli di frontiera a livello nazionale e regionale;

Meccanismo di controllo della qualità

5. adeguare il meccanismo nazionale di controllo della qualità per includervi il concetto di gestione europea integrata nel suo complesso; allineare questo meccanismo ai meccanismi europei di controllo della qualità, garantendo il pieno coordinamento con il meccanismo di valutazione Schengen e i processi di valutazione delle vulnerabilità;

Centro nazionale di coordinamento/Eurosur

6. garantire che tutti i funzionari che assolvono compiti all'interno del centro nazionale di coordinamento siano adeguatamente formati, anche per quel che riguarda la conoscenza della lingua inglese;
7. far sì che tutti gli operatori del centro nazionale di coordinamento sloveno abbiano accesso al quadro situazionale completo, comprese le posizioni in tempo reale dei mezzi di polizia, e garantiscano lo scambio di dati con i centri nazionali di coordinamento croato e italiano;
8. garantire e mantenere la piena operatività, 24 ore su 24 e sette giorni su sette, del centro nazionale di coordinamento sloveno, come disposto dall'articolo 21, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2019/1896 relativo alla guardia di frontiera e costiera europea;
9. istituire nel sistema nazionale EUROSUR livelli "operazioni" e "analisi" completi, conformemente alle disposizioni dell'articolo 24, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1896 relativo alla guardia di frontiera e costiera europea;

Sorveglianza delle frontiere terrestri

10. garantire un uso sistematico e continuativo delle attrezzature disponibili per la sorveglianza di frontiera, ad esempio prevedendo procedure di manutenzione efficaci;
11. aumentare la disponibilità di veicoli adeguati per le pattuglie addette alla sorveglianza di frontiera, sia per l'uso fuoristrada che per il pattugliamento sul territorio;

12. aumentare il numero di unità cinofile specializzate per il controllo di frontiera e prevedere un uso sistematico di tali unità nelle operazioni di pattugliamento e nelle verifiche di frontiera;
13. completare l'appalto attualmente in corso per l'aggiudicazione di 60 dispositivi tecnici portatili e, successivamente, destinare questo tipo di attrezzature alla sorveglianza di frontiera, distribuendole a livello locale, anche all'unità incaricata della sorveglianza di frontiera a Podlehnik;
14. individuare soluzioni fattibili per garantire una copertura sufficiente delle reti necessarie per la comunicazione vocale e il trasferimento dei dati di sorveglianza, al fine di creare e mantenere una conoscenza situazionale a livello locale;

Sorveglianza della frontiera marittima

15. garantire che le attività alla frontiera marittima si basino sistematicamente su indicatori di rischio e analisi dei rischi chiari;

Verifiche di frontiera – frontiere terrestri

16. garantire che tutti i funzionari conoscano i diritti dei familiari di cittadini dell'UE, compreso il diritto di ottenere alla frontiera, gratuitamente e senza ritardi, il visto necessario, come si evince dal disposto dell'articolo 5, paragrafo 4, della direttiva 2004/38/CE;
17. garantire che le verifiche approfondite sui cittadini di paesi terzi siano sempre effettuate conformemente all'articolo 8 del regolamento (UE) 2016/399 (codice frontiere Schengen), prestando particolare attenzione all'interrogatorio dei passeggeri da parte del funzionario in prima linea relativamente allo scopo del soggiorno e ai mezzi di sussistenza;

Valico di frontiera del porto di Capodistria

18. pianificare e realizzare regolarmente attività congiunte internazionali e interagenzie in mare, con una struttura di coordinamento e compiti chiari per ciascuna agenzia partecipante;
19. garantire una migliore documentazione delle formazioni all'interno di una banca dati centralizzata, accessibile ai dirigenti operanti al valico di frontiera;

20. garantire che la formazione specifica relativa al controllo di frontiera per gli agenti e i funzionari di polizia avvenga sempre prima della loro entrata in servizio presso una stazione di polizia con compiti di controllo di frontiera;
21. valutare il livello di conoscenza dell'inglese dei funzionari di polizia che effettuano le verifiche di frontiera, pianificare le formazioni necessarie sulla base delle esigenze e organizzare periodicamente corsi di aggiornamento;
22. far sì che i funzionari di polizia con compiti in materia di controllo di frontiera siano a conoscenza delle principali disposizioni Schengen e siano in grado di reperirle in caso di necessità;
23. ampliare l'area situata di fronte alle cabine adibite alle verifiche di frontiera delle navi da crociera, al fine di migliorare la profilazione e rendere efficace la procedura di verifica;
24. garantire l'allestimento della segnaletica corretta conformemente all'articolo 10, paragrafo 1, e all'allegato III del codice frontiere Schengen;

Valico di frontiera del porto di Pirano

25. allineare la procedura di verifica per le imbarcazioni da diporto al valico di frontiera di Pirano all'articolo 8 del codice frontiere Schengen;

Verifiche di frontiera – frontiere aeree

26. allineare le procedure di verifica per i voli privati all'allegato VI (punto 2.3.1) del codice frontiere Schengen;

Valico di frontiera dell'aeroporto di Lubiana

27. prevedere le misure necessarie per conformarsi pienamente alla direttiva 2004/82/CE (articolo 4), al fine di imporre sanzioni ai vettori che non abbiano trasmesso anticipatamente i dati relativi alle persone trasportate;
28. far sì che il modello utilizzato per informare i cittadini di paesi terzi sottoposti a una verifica approfondita in seconda linea sull'obiettivo e sulla procedura che verrà seguita ai fini di tale verifica contenga un riferimento corretto all'articolo 8, paragrafo 5, del codice frontiere Schengen;

29. garantire una migliore visibilità della segnaletica o creare corsie direttamente all'ingresso della sala arrivi, ad esempio con barriere distanziatrici o segni sul pavimento, allo scopo di migliorare il flusso dei passeggeri verso le cabine di arrivo e migliorare l'illuminazione dei segnali posti sopra le cabine stesse;
30. garantire che, agli arrivi, la linea di demarcazione di fronte alla cabina sia rispettata e distanziarla maggiormente dalla cabina stessa;
31. garantire un'adeguata comunicazione tra i funzionari di polizia e i passeggeri (allargando l'apertura del vetro di separazione).

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il presidente
